



Torino li 18 OTT. 2006

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. ^{12-09/06} in data ¹⁸⁻¹²⁻⁰⁶ relativa all'approvazione della **VARIANTE strutturale al PRGI vigente del Comune di Viarigi (At)**

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art.15 della LR 56/77 e smi

1 Sugli elaborati :

Sono stralciati dalla dotazione della presente Variante strutturale al PRGI di Viarigi :

-la TAV in scala 1:5000 Adeguamento alla Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.lgs. 31/3/98 n.114 ai sensi della LR 12/1/1999 n.28 sm ed i Allegato planimetrico alla relazione specifica;

-l'ELAB. Adeguamento alla LR 12/11/1999 n.28 sm ed i "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.lgs 31/3/98 n.114" Relazione specifica.

Alle Legenda delle Tavole di progetto nn: P02 in scala 1:5000, P02bis in scala 1:5000, P03 in scala 1:2000, P04 in scala 1:2000, P05 in scala 1:2000, P06 in scala 1:1000, e sul frontespizio del fascicolo delle Norme tecniche di attuazione sono inserite le seguenti dizioni, che recitano:

"Le previsioni commerciali contenute nella presente Variante al PRGI adottata con Deliberazione Consiliare n. 11 del 5.03.2005 non costituiscono adeguamento ai disposti di cui all'art.6, comma 5 del D.lgs. n. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio n.28/1999, così come modificata dalla DCR n. 347/42514 del 23.12.2003 e dalla DCR n. 59-10831 del 24.03.2006."

"Nei confronti di entrambe le sponde del Torrente Grana vigono le fasce di rispetto stabilite dall'art. 29 della LR 56/77 e smi ed inoltre tutti i corsi d'acqua pubblici e quelli demaniali devono osservare i distacchi stabiliti in 10mt per sponda dal TU n.523/1904" .

"Eventuali indicazioni geologiche più restrittive, contenute nella relazione geologica-tecnica, devono prevalere sulle disposizioni del piano e costituire la sua integrazione normativa."

"In coerenza con quanto indica la Tav. 5 Carta di sintesi, il settore inserito con la denominazione "Delimitazione di inedificabilità (evidenziato in rosso)" nella Tav. P 04 (Accorneri, ecc.) deve essere ascritto alla classe IIIA; pertanto si dovrà fare riferimento alla normativa di utilizzo prevista per questa classe."

2 Sulle norme di attuazione:

Art.4 comma 4.01

-è inserita la seguente dizione finale che recita:

"e prevalgono su qualsiasi altra disposizione ad esse contraria."

Art.6

-è inserito un comma finale che recita:

"In tutti gli accostamenti delle aree in cui sono previsti nuovi insediamenti a destinazione residenziale, o assimilabile ad essa, con le viabilità (cfr.DPR n142 del 30.3.2004) la progettazione edilizia a fini abitativi è sottoposta all'obbligo di procedere alla verifica del 'clima acustico' come stabilito dalla DGR n.46-14762 del 14.02.2005, pubblicata sul BUR n.8 del 24.02.2005.

A seconda dei casi previsti dagli artt.9 e 10 della LR n.52/2000 deve sempre essere richiesta apposita valutazione di impatto acustico o valutazione di clima acustico.

Tali valutazioni devono chiaramente evidenziare se esiste la necessità di realizzazione di interventi di mitigazione acustica ed in particolare per la realizzazione di nuovi insediamenti abitativi prossimi a impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico poiché fonti di emissioni sonore; la valutazione di clima acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale deve garantire che tali opere permettano il rispetto di tutti i limiti vigenti assoluti e differenziali nell'ambiente abitativo.

La realizzazione di tali opere è esclusivamente a carico del proponente l'opera.

Allo stesso proponente spetterà l'obbligo, una volta realizzate le opere, di presentazione di apposita relazione a firma di tecnico competente (e controfirmata dal proponente) in cui si attesta il conseguimento della conformità normativa."

Art.12 comma 12.06

-di seguito alla dizione che recita:"...deve essere soddisfatto il fabbisogno di aree per servizi" è inserita la seguente:

"pubblici e di uso pubblico".

Art.21 comma 21.01

-di seguito alla dizione:"Nelle zone A1 e A2" è inserita la seguente:

"e zone B1 comprese all'interno della delimitazione del centro storico";

-di seguito alla dizione:"...gli interventi di ristrutturazione C e D" è inserita la seguente:

“, che non devono riguardare edifici tutelati dalla Legge 1089/1939 ora Dlgs n.42/2004,”.

Art.21 comma 21.02

-di seguito alla dizione che recita:" ...che è d'obbligo per gli edifici compresi in zone A1 e A2" è inserita la seguente:

"e zone B1 comprese all'interno della delimitazione del centro storico; sulla base di approfondimenti conoscitivi".

Art.21 comma 21.03

-al punto a1, la dizione:" di tipo C in assenza di" è sostituita con:

"di tipo B subordinata a";

-il punto a2 e tutta la relativa dizione che recita:" ristrutturazione di tipo D..." sono stralciati;

-ai punti b1, c1, d1, e1, le dizioni:" in assenza di" sono sostituite con:

"subordinato/a a";

-al punto f, la parola: "restauro" è sostituita dalla dizione seguente:

" Nel caso d'intervento in presenza di vincoli ex Legge 1089/1939, 1497/1939 etc ora Dlgs n.42/2004, gli interventi edilizi appropriati e le relative modalità attuative degli stessi sono stabiliti dalla Soprintendenza a cui compete la tutela dell' immobile, indipendentemente da quanto indicato dal PRGI."

Art.22 comma 22.01

-è aggiunta la seguente dizione:

"In tutte le aree del PRGI trovano applicazione le norme relative al recupero dei rustici stabilite dalla LR n.9/2003."

Art.22 comma 22.02

-di seguito alla dizione che recita:"...a destinazione prevalentemente residenziale in zona A1" è inserita la seguente:

" e zone A2 e B1 comprese nella delimitazione del centro storico."

Il Responsabile del Settore Urbanistico
Territoriale della Provincia di Asti
arch. Agostino Novara

Il Referente d' Area
della Direzione Regionale
arch. Margherita Bianco